

**ALLEGATO ALLA DELIBERA
AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
N. 2 DEL 04.09.2015**



PROVINCIA DI NUORO

**REGOLAMENTO
SULLE PROCEDURE DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME
PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ
PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE DI MERCI
PER CONTO DI TERZI E PERSONE SU STRADA.**

TITOLO I

CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE

Art. 1 Oggetto e fonti normative

Il presente Regolamento disciplina gli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto di terzi e persone su strada, ai sensi del Regolamento Europeo (CE) n. 1071/2009, del Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25 novembre 2011, n. 291, del Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 08 Luglio 2013, n. 79, del Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 06 febbraio 2014, n. 6, delle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - congiunta DG TSI ó Comitato Centrale n. 9/2013 - prot.. n. 29243 del 16 dicembre 2013 e prot. n. 5646 del 5 marzo 2014.

Art 2 Competenza

Le funzioni relative agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto di terzi e persone su strada, sono di competenza della Provincia ai sensi quanto disposto dall'articolo 105, comma 3 lett. g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Il competente ufficio della Provincia rilascia gli attestati di idoneità professionale previo superamento di un esame svolto innanzi alla Commissione di cui all'articolo 4.

Il titolo professionale di autotrasportatore di merci costituisce requisito dell'idoneità professionale che abilita alla direzione dell'attività di trasporto di merci per conto di terzi e persone su strada.

Art. 3 Tipologie di idoneità professionale.

Le tipologie di idoneità professionale sono le seguenti:

A - **esame completo**, per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale e internazionale;

B - **esame integrativo**, per il conseguimento del titolo per l'esercizio dell'attività di trasporto in ambito nazionale ed internazionale da parte dei possessori dell'attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale.

L' idoneità professionale di tipo "A" consente la direzione dell'attività di trasporto di imprese che operano esclusivamente in campo nazionale.

L' idoneità professionale di tipo "B" consente la direzione dell'attività di trasporto di imprese che operano sia sul territorio nazionale che su quello internazionale.

L' idoneità professionale di tipo "B" consente la direzione dell'attività di trasporto di imprese che operano sia sul territorio nazionale che su quello internazionale.

L' idoneità professionale di tipo "B" comprende dunque l' idoneità professionale di tipo "A".

Non è possibile svolgere nella stessa sessione gli esami per il conseguimento di entrambe le idoneità di cui al comma 1.

Coloro che sono già titolari dell' idoneità professionale di tipo "A" e volessero conseguire l' idoneità valida anche in campo internazionale, devono svolgere l' esame di cui alla lettera B, al pari di coloro che conseguono direttamente l' idoneità di tipo "B".

TITOLO II ó CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE

Art. 4 - Commissione d' esame

1 ó E' istituita la Commissione per lo svolgimento degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto di terzi e persone su strada;

2 - Della Commissione fanno parte:

- a) Il Dirigente del servizio competente della Provincia, o suo delegato, in qualità di Presidente;
- b) Un rappresentante dell'Ufficio Motorizzazione Civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esperto in materia di autotrasporto merci per conto terzi e di persone su strada;
- c) due rappresentanti della Provincia esperti in materie d' esame, designati dalla Provincia stessa;
- d) un rappresentante della Regione Sardegna, designato dalla Regione stessa, esperto in materia di autotrasporto merci per conto terzi e di persone su strada.

3 - I componenti della Commissione sono nominati con provvedimento del Dirigente del Servizio Provinciale competente. Per ogni componente effettivo è altresì nominato un supplente;

4 ó Qualora se ne verificasse la necessità, è data facoltà di avvalersi, in sostituzione del personale interno, di personale esterno agli Enti purché in possesso di comprovata esperienza nelle materie di esame;

5 ó Il Dirigente del servizio provinciale competente assicura le funzioni di segreteria incaricando un dipendente del servizio stesso.

6 - Ad ogni componente esterno, effettivo o supplente, della Commissione spetta un gettone di presenza per ogni seduta a cui ha partecipato, nella misura stabilita nell'atto di nomina e comunque per un importo non superiore a quello previsto per i consiglieri provinciali.

7 - I componenti della Commissione durano in carica tre anni dalla nomina ma possono essere rinominati. Nel caso si dovesse rendere necessario procedere alla sostituzione di qualche membro, la nomina del nuovo componente avrà durata tale da corrispondere alla scadenza della nomina degli altri partecipanti.

8 - In ogni caso la commissione rimane in carica fino a nuova nomina.

Art. 5- Domanda d'esame

1 - Il soggetto che intende conseguire il titolo professionale di autotrasportatore di merci per conto di terzi e persone su strada, deve produrre al competente ufficio della Provincia domanda d'esame in forma scritta ed in osservanza della normativa sull'imposta di bollo redatta secondo il modello predisposto dall'ufficio.

2 - Nella domanda il candidato deve specificare se intende sostenere l'esame per conseguire l'idoneità professionale per il trasporto di merci o di persone, con l'ulteriore specifica indicazione se tipo A (completo) ovvero di tipo B (integrativo).

3 - La domanda deve contenere le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) concernenti i requisiti richiesti per l'ammissione agli esami.

4 - Alla domanda deve essere allegata, quale condizione per l'ammissione agli esami, l'attestato di versamento effettuato in favore della Provincia in misura stabilita (L'importo è di € 50,00) in apposita deliberazione di Giunta Provinciale, per spese di istruttoria e di funzionamento della Commissione di esame.

5 - La domanda d'esame vale per una sola sessione: la mancata presentazione all'esame non comporta la restituzione del versamento effettuato in favore della Provincia.

Art. 6 - Requisiti per l'ammissione all'esame

Possono sostenere l'esame i soggetti in possesso dei seguenti requisiti, previsti dall'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 395/2000 e dal Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1071/2009, che dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione:

a) essere cittadino italiano o di uno dei Paesi della Comunità Europea ovvero cittadino extracomunitario munito di regolare permesso di soggiorno;

- b) essere maggiorenne;
 - c) avere la residenza anagrafica o quella normale, secondo la declaratoria riportata all'art. 8, paragrafo 2, del Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1071/2009, nella Provincia di Nuoro o la iscrizione presso l'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.);
 - d) non essere interdetto giudizialmente e non essere inabilitato;
 - e) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
 - f) non aver mai sostenuto l'esame in oggetto ovvero, aver sostenuto l'esame con esito negativo in data non inferiore a mesi tre;
 - g) non aver presentato domanda analoga presso altra Provincia;
 - h) assolvimento dell'obbligo scolastico;
 - i) superamento di un corso di istruzione secondaria di secondo grado¹, anche di durata triennale, oppure frequenza di un corso di formazione per l'ammissione all'esame di idoneità professionale iniziati dopo il 1 ottobre 2013² presso uno degli organismi debitamente autorizzati dalle strutture del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - l) solo per coloro che richiedono di sostenere l'esame integrativo di cui alla lettera B) dell'art. 1 del presente bando: essere in possesso di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione di autotrasportatore su strada di merci per conto terzi o di persone in ambito nazionale.
- 3 ó I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova, possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova a distanza di tre mesi dalla precedente.

-Art. 7 - Sessioni d'esame

1 - Entro il 31 dicembre di ogni anno il Dirigente del Servizio competente provvede con propria determinazione a fissare il numero e le date delle sessioni d'esame per il successivo anno solare, previa intesa con i componenti della Commissione d'esame.

¹ Il superamento del corso di istruzione secondaria di secondo grado va inteso come conseguimento, oltre che di un qualsiasi diploma di durata quinquennale, anche di un attestato di durata triennale, purché rilasciato da Istituti professionali di Stato, legalmente riconosciuti o paritari.

² In base alla circolare Min. Trasporti prot. 1812 del 28/01/2015, per i corsi di formazione iniziati anteriormente al 01/10/2013 (relativi ai vecchi quiz e tipi di esercitazione) il candidato potrà essere ammesso all'esame (con l'applicazione dei nuovi quiz e tipi di esercitazione) previa sottoscrizione di un óatto di consapevolezza di detta circostanza.

2 - Ciascuna sessione è indetta con apposito bando predisposto dal competente servizio dell'Ente: nel bando sono indicate le modalità ed i termini entro i quali presentare la domanda di ammissione all'esame, i requisiti per l'ammissione, la data e la sede di svolgimento dell'esame stesso.

Art. 8 - Programma d'esame

Ai sensi del Regolamento Europeo (CE) n. 1071/2009, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 08 Luglio 2013, prot. n. 79, delle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ó congiunta DG TSI ó Comitato Centrale n. 9/2013 - prot.. n. 29243 del 16 dicembre 2013 e prot. n. 5646 del 5 marzo 2014, gli esami si svolgeranno sulle materie previste dall'Allegato I del Regolamento Europeo (CE) n. 1071/2009, sui quesiti e tipi di esercitazione inclusi nell'elenco generale allegato al decreto dirigenziale n. 79/2013.

Art. 9 - Prove d'esame e valutazione

Gli esami scritti consistono nella somministrazione ai candidati di:

- a) una **scheda** contenente sessanta quesiti, con risposta a scelta fra quattro risposte alternative;
- b) una **esercitazione su un caso pratico**.

Le prove differiscono in base alla tipologia di esame che si intende sostenere (merci o viaggiatori) e al tipo di idoneità prescelta: esame completo (nazionale/internazionale) o esame integrativo (per il conseguimento del titolo per l'esercizio dell'attività di trasporto in ambito nazionale ed internazionale da parte dei possessori dell'attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale).

La prova di esame completo è svolta sottoponendo ai candidati:

a) **sessanta quesiti**, di cui almeno venti relativi all'ambito internazionale, ripartiti tra le varie materie di cui all'allegato I del Regolamento CE 1071/2009, come segue:

- 20 quesiti per la materia del diritto equamente distribuiti tra diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario e diritto sociale;
- 10 quesiti per la materia di gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;
- 10 quesiti per la materia di accesso al mercato;
- 10 quesiti per la materia di norme tecniche e gestione tecnica;
- 10 quesiti per la materia di sicurezza stradale.

b) **una esercitazione** contenuta nell'elenco di quelle relative ad entrambi gli ambiti, nazionale ed internazionale.

La prova d'esame integrativo è svolta sottoponendo ai candidati sia i sessanta quesiti, prescindendo dalla ripartizione per materie di cui alla lettera a), sia un'esercitazione contenuta esclusivamente nell'elenco di quelli relativi all'ambito internazionale.

La commissione attribuisce un massimo di cento punti composto, per il 60% dai punti conseguiti nelle risposte ai quesiti e per il 40% dai punti conseguiti nell'esercitazione su un caso pratico.

La prova di esame si considera superata qualora il candidato ottenga almeno sessanta punti, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni minime: si siano ottenuti almeno trenta punti nelle risposte ai quesiti e almeno sedici punti nell'esercitazione su un caso pratico.

Per ottenere almeno i trenta punti il candidato deve rispondere esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di ciascuna materia di cui alla precedente lett. a), salvo il caso dell'esame integrativo nel quale il candidato deve rispondere esattamente almeno al 50% dei quesiti a prescindere dalla materia.

Per ottenere almeno i sedici punti nell'esercitazione su un caso pratico, il candidato deve affrontare in modo sufficientemente corretto due problematiche su quattro.

Art. 10 - Convocazioni ed esclusioni dagli esami

1 - Sono ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano depositato la domanda, completa in ogni sua parte, nei termini indicati nel bando. In caso di invio della domanda a mezzo del Servizio postale fa fede la data di spedizione.

I candidati che hanno presentato domanda nei termini, se non ricevono comunicazione di esclusione ai numeri di fax, di indirizzo o di recapito pec riportati nella domanda, si intendono automaticamente convocati nella data e nel luogo prefissati per la prova d'esame, alla quale devono presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.

2 - Il Dirigente dell'ufficio competente, con proprio atto motivato, comunica ai soli candidati esclusi mediante lettera a/r o posta certificata i motivi dell'eventuale non ammissione all'esame.

3 - L'ufficio non è responsabile della mancata conoscenza della convocazione da parte dei candidati né della mancata conoscenza dell'esclusione da parte degli stessi, qualora la comunicazione di esclusione sia stata effettuata presso gli indirizzi indicati dai candidati stessi.

4 - I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al competente Ufficio dell'Ente il cambiamento dei recapiti da loro indicati all'atto della presentazione della domanda.

Art. 11 - Tempi e modalità di svolgimento

1 - Per ciascuna delle prove d'esame il candidato dispone di due ore.

Lo svolgimento dell'esame avverrà in un'unica seduta: prima si svolgerà la prova quiz e successivamente l'esercitazione su un caso pratico, con una pausa tra le due prove.

Le schede d'esame sono predisposte in numero pari ai candidati ammessi a sostenere le prove d'esame. Ogni scheda è composta da un test di 60 domande a risposta quadrupla di cui una sola esatta.

Le schede d'esame relative ai quesiti, numerate progressivamente, sono elaborate in forma anonima e sono consegnate ai candidati in modo casuale. I quesiti, contenuti nelle schede, potranno essere somministrati variando l'ordine delle risposte rispetto a quanto pubblicato dal Decreto dirigenziale n. 79/2013.

La **prova d'esame completo**, per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale e internazionale, è svolta sottoponendo ai candidati sia i quesiti, di cui almeno 20 relativi all'ambito internazionale, ripartiti come indicato nel precedente articolo 9 lett. a), sia una esercitazione da estrarre dall'elenco comprendente quelli relativi ad entrambi gli ambiti, nazionale ed internazionale.

La **prova d'esame integrativo**, per il conseguimento del titolo per l'esercizio dell'attività di trasporto in ambito nazionale ed internazionale da parte dei possessori dell'attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale, è svolta sottoponendo ai candidati sia i 60 quesiti, prescindendo dalla ripartizione per materie di cui al precedente articolo 9, sia una esercitazione contenuta esclusivamente nell'elenco di quelli relativi all'ambito internazionale.

Durante lo svolgimento delle prove non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in contatto con altri attraverso l'uso di apparecchi cellulari o altri mezzi di comunicazione.

Per ciascuna prova scritta deve essere utilizzata esclusivamente, a pena di nullità, carta recante il timbro dell'Ente e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. I candidati utilizzano esclusivamente la penna biro consegnata dalla commissione.

Il candidato dovrà barrare esclusivamente con un segno X la casella corrispondente alla risposta ritenuta esatta. Il concorrente sorpreso a copiare, è escluso dall'esame.

Durante la pausa tra le due prove almeno un candidato deve essere presente nell'aula.

La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. Di tutte le operazioni di esame e delle decisioni prese dalla commissione esaminatrice, viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Art. 12 - Commissione d'esame ó Norme di funzionamento

1 - La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti effettivi o supplenti; a tal fine il Presidente verifica la regolarità della costituzione della Commissione stessa.

2 - Il commissario effettivo o supplente che, senza giustificato motivo, non si presenta a due sedute consecutive della Commissione è revocato con le stesse modalità previste per la nomina; contestualmente viene nominato un nuovo commissario.

3 - Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento circa le modalità di funzionamento della Commissione, provvederà la Commissione stessa con apposito atto in una riunione preliminare indetta dal dirigente del Servizio competente antecedentemente alla prima sessione d'esame.

Art. 13 - Convenzioni per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami

1 - E' fatta salva la possibilità per la Provincia di stipulare apposite convenzioni con le altre Province della Regione Sardegna per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami in base a livelli sovraprovinciali di aggregazione territoriale, ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Art. 14- Esiti dell'esame - Rilascio dell'attestato

Al termine dei lavori la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati con l'esito degli esami. L'elenco dei soli candidati idonei verrà pubblicato sul sito internet della Provincia.

1 - A seguito del superamento dell'esame con esito positivo, è rilasciato al candidato, dal Dirigente del Servizio competente, il relativo attestato di idoneità professionale per il trasporto di merci per conto di terzi e persone su strada.

2 - L'attestato è rilasciato in unico esemplare, a richiesta dell'interessato, in osservanza della normativa sul bollo.

3 - Per il rilascio del duplicato dell'attestato, occorre presentare apposita istanza, dichiarando la motivazione della perdita dell'originale, in osservanza della normativa sull'imposta del bollo.

TITOLO III ó DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato dal presente bando si rinvia al Regolamento Europeo (CE) n. 1071/2009, al Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25 novembre 2011, n. 291, al Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 08 Luglio 2013, n. 79, al Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 06 febbraio 2014, n. 6, alle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 29243 del 16 dicembre 2013 e prot. n. 5646 del 5 marzo 2014 e al presente Regolamento Provinciale per l'attività di autotrasporto.

Art. 16 - Adeguamento normativo

1 - Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute e vincolanti norme europee, statali, regionali e statutarie.

2 - Nei casi di cui al comma 1, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 17 - Entrata in vigore ed efficacia

1 ó Il presente regolamento entra in vigore, all'esito della pubblicazione per quindici giorni all'Albo pretorio dell'Ente.